



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata per i diritti della persona e l'immigrazione)

Addì 24/01/2022, ad ore 10:30, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. giudici:

Luciana Sangiovanni, Presidente

Francesco Crisafulli, giudice rel.

Damiana Colla, giudice

nel procedimento introdotto da

MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED
ALTRI, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI
ROMA

nei confronti di

I ED ALTRO, con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA
NAZZARENA

sono comparsi:

- per parte reclamante, l'Avvocatura generale dello Stato nella persona dell'avv. Emanuele Feola;
- per parte reclamata l'avv. Zorzella.

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine allo stato di attivazione del protocollo relativo ai corridoi umanitari.

L'Avvocatura precisa che i protocolli sono stati attivati, con l'interlocuzione con i vari enti ed associazioni e che i primi voli partiranno a giugno. Il Ministero si è detto disponibile ad inserire i ricorrenti nel primo contingente di persone che partiranno, con la gestione di UNHCR, ai fini dell'individuazione dei profili di rischio, del controllo delle persone ammesse, in cooperazione con il Ministero dell'interno, ed anche ai fini della loro accoglienza. Fa presente che nel corso del giudizio di attuazione, l'amministrazione aveva inviato ai richiedenti una P.E.C. con il percorso che il Ministero proponeva per consentire l'esecuzione dell'ordinanza.

L'avv. Zorzella contesta le affermazioni della controparte, già oggetto di contraddittorio nel quadro del ricorso per l'attuazione del provvedimento. Nel



merito, la procedura dei corridoi umanitari è inadeguata per i tempi lunghi di attuazione; inoltre non vi è la certezza che possano rientrare nei corridoi ed in particolare nel primo contingente. Fa presente che in base al protocollo con la Libia i beneficiari sono ancora in attesa di partenza e che ne sono partiti solo 6. Richiama il provvedimento cautelare sulla facoltà per lo Stato, ma l'obbligo per il giudice di garantire l'attuazione del diritto e ribadisce che non si comprende il motivo per il quale, a fronte della medesima situazione di rischio e di una disponibilità di accoglienza dei richiedenti, lo Stato possa rilasciare visti collettivi e non anche visti individuali.

Il Collegio prende visione della P.E.C. menzionata dalla difesa erariale.

L'Avvocatura s'impegna ad intervenire presso UNHCR per inserire i richiedenti nel primo contingente in partenza ed interloquire con il Ministero dell'interno per accelerare le procedure di verifica. Tuttavia, precisa che non è, invece, possibile interloquire con le autorità pakistane ai fini dell'arrivo in sicurezza in aeroporto.

L'avv. Zorzella ribadisce che se avesse voluto aderire al protocollo e utilizzare i corridoi umanitari non avrebbe proposto il ricorso. Insiste nel dedurre che i protocolli non sono ancora attuati e sono ancora in fase di interlocuzione tra i soggetti coinvolti ed insiste nell'istanza di prova per testi.

L'Avvocatura s'impegna a produrre documentazione sullo stato di attuazione del protocollo e sottolinea che la proposta riguarda in via prioritaria UNHCR, che già sta selezionando i primi beneficiari ed ha aperto le richieste.

Il Collegio si ritira in camera di consiglio.

All'esito, il Collegio:

- ritenuto che, alla luce delle informazioni emergenti dai siti istituzionali e dagli organi di informazione sulla attuazione del Protocollo e delle contestazioni sollevate in merito da parte reclamata, occorre verificare l'avvio della fase attuativa;
- preso atto di quanto emerso nel corso dell'udienza e della proposta dell'amministrazione di inserire i reclamati nel primo contingente utile per l'arrivo in Italia in attuazione del Protocollo;
- ritenuto che il provvedimento cautelare reclamato non ha preso in esame questi aspetti che costituiscono quindi elementi sopravvenuti idonei a



- giustificare la sospensione del provvedimento stesso (non essendo il provvedimento attuativo oggetto del presente reclamo);
- ritenuto che occorre svolgere ulteriore istruttoria documentale e che le istanze di prova orale formulate da parte reclamata non sono ammissibili per la loro genericità e perché hanno ad oggetto la prova di un fatto negativo (considerato altresì il riparto dell'onere della prova);

P.Q.M.

sospende l'efficacia del provvedimento cautelare reclamato;

ordina alla parte reclamante di documentare, **entro il termine del 08/02/2022**, le circostanze relative all'effettiva attuazione del Protocollo ed al concreto inserimento dei richiedenti nei corridoi umanitari, così come dichiarate a verbale;

fissa l'udienza di discussione in modalità cartolare per la data del 18/02/2022, con termine per note di trattazione scritta fino a 5 giorni prima.

Ordinanza comunicata mediante lettura in udienza.

La Presidente

Luciana Sangiovanni

